

l'ambiente (ANPA) compiti di supporto tecnico nell'esecuzione delle funzioni di competenza del comitato;

i dati forniti da uno studio di Eurostat mostrano come in Italia negli ultimi trenta anni il valore delle emissioni di CO₂ sia quadruplicato e stime fornite dall'ENEL prevedono nel 2010 un raddoppio dei valori di CO₂ registrati nel 1990, a causa della crescita della domanda di energia elettrica;

secondo dati forniti dall'Agenzia europea per l'ambiente, la produzione di energia derivante dalle fonti tradizionali (combustibili liquidi, solidi e gassosi), costituisce ancora la principale causa di inquinamento derivante dalle emissioni di gas climalteranti come ad esempio l'anidride carbonica;

viste la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale e la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la decisione del Consiglio europeo COM (96) 654 def. per la promozione di una mobilità sostenibile e sicura ed il programma di azione 1995-2000 della Commissione europea per lo sviluppo della politica comune dei trasporti;

considerato che secondo dati forniti dall'OCSE nei « rapporti sulle performance ambientali 1994 », il consumo di carburante nei trasporti è in continua crescita e negli ultimi venti anni risulta più che raddoppiato e che gli elevati consumi energetici in tale settore sono dovuti sia alla carenza del trasporto urbano dei passeggeri, sia alla scarsa efficienza energetica del trasporto su gomma che, secondo dati forniti dal Ministero dell'ambiente, in Italia rappresenta oltre l'84 per cento del trasporto totale e visti i costi sociali in termini di inquinamento, rischi per incidenti e perdite di vite umane, eccetera, che tale forma di trasporto comporta;

visti l'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, approvato dalla Camera il 25 febbraio 1997, relativo

all'impegno del Governo ad adottare provvedimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica e ambientale del complesso del parco macchine circolante, sia pubblico che privato, nonché incentivi per il trasporto pubblico urbano;

i due regolamenti CEE di accompagnamento alla riforma della politica agricola comunitaria (2078/92 e 2080/92) e le risorse finanziarie che i fondi strutturali destinati al comparto agroalimentare mettono a disposizione per la promozione di un sistema agroalimentare di più alta qualità;

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

osservato che, secondo dati forniti dall'Agenzia europea per l'ambiente, il prelievo idrico *pro capite* in Italia risulta essere superiore di oltre un terzo alla media europea, mentre le tariffe per il consumo idrico sono tra le più basse in Europa e che un allineamento alla media europea consentirebbe un più razionale utilizzo di una risorsa ambientale preziosa potenzialmente esauribile nonché di reperire risorse finanziarie necessarie al risanamento idrogeologico del territorio;

considerato inoltre che attualmente il terzo settore, quello dell'economia non-profit, occupa oltre quattrocentomila persone, pari all'1,8 per cento della forza lavoro, e che il suo sviluppo contribuirebbe positivamente al problema dell'occupazione, assorbendo lavoratori non soltanto nel campo dell'assistenza sociale, ma anche in settori di estremo interesse ed utilità per la modernizzazione del Paese, quali la gestione ambientale, la tutela dei beni culturali, la manutenzione delle città e del territorio;

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 stabilisce che, in coerenza con le strategie indicate dalla Unione europea, la politica tributaria assumerà come obiettivo fondamentale la tutela dell'ambiente;

visti:

la proposta di direttiva del Consiglio, relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia (92/C 196/01);

la proposta di direttiva Monti, approvata dalla Commissione europea il 12 marzo 1997 sulla fiscalità ecologica;

la direttiva 94/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CE;

il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21, approvato dal CIPE con deliberazione del 28 dicembre 1993;

evidenziato che gli impegni assunti dall'Italia in occasione della Conferenza delle parti di Berlino del marzo 1995 nell'ambito della convenzione-quadro sui cambiamenti climatici prevedono di giungere entro il 1997 alla definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ al 2005, 2010, 2020;

vista la comunicazione italiana alla convenzione-quadro sui cambiamenti climatici approvata dal CIPE il 10 gennaio 1995, nella quale si afferma che l'Italia potrà avvicinarsi entro il 2000 alla stabilizzazione delle emissioni di CO₂ rispetto ai valori del 1990 e considerato il mancato completo raggiungimento di tale obiettivo;

considerata la scarsa applicabilità del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente « Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente » in riferimento all'articolo 1, comma 2, che prevede una misura volta ad evitare possibili varchi di evasione, stabilendo che « le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negative di reddito deducibili per le controparti » e vista la relativa circolare attuativa 27 ottobre 1994, n. 181/E, la cui applicazione tuttavia contribuirebbe non soltanto

a favorire l'occupazione, ma alla promozione di iniziative volte alla tutela ambientale in un'ottica di conversione delle attività produttive verso un modello di produzione sostenibile,

impegna il Governo:

a continuare con maggiore incisività e convinzione l'azione di riforma fiscale in senso ecologico che, comincia a essere presente in alcuni provvedimenti del Governo e nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, testé esaminato, ad attuare, nell'ambito della riforma fiscale e in generale nell'ambito di provvedimenti fiscali, indirizzi improntati a principi di fiscalità ecologica nel rispetto di:

1) criteri di progressività del reddito fiscale;

2) criterio di neutralità fiscale;

3) un gettito fiscale complessivo invariato (a somma zero) attuando un trasferimento del carico fiscale dal lavoro, riducendone il costo in modo da incentivare l'occupazione, alle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo quale correttivo al sistema dei prezzi di mercato affinché includano, internalizzandone il costo, danni ambientali connessi all'uso di tali risorse (scarsità ambientali, inquinamento prodotto) stabilendo interventi in grado di favorire l'occupazione, l'innovazione tecnologica e migliorare la sostenibilità ambientale attraverso:

a) una riduzione degli oneri per le imprese soggette alle imposte sull'energia e/o emissioni in atmosfera ed in particolare una diminuzione dei contributi sociali per le categorie di dipendenti a basso livello di qualifica, se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione di strumenti per la tutela e la salvaguardia ambientale (adozione di tecnologie pulite, sistemi di gestione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichetta ecologica, ecobilanci);

b) forme di trattamento fiscale agevolato per gli investimenti nelle migliori tecnologie pulite disponibili quali anticipazioni senza interessi in sovvenzioni, contributi in conto capitale, prestiti a tasso agevolato, nonché incentivi fiscali quali una maggiore deducibilità delle quote di am-

mortamento, esenzione ai fini IRPEG di una quota percentuale del costo di acquisto, deducibilità dei canoni *leasing*;

c) un'imposizione fiscale su tutti i prodotti energetici differenziata in base al quantitativo di CO₂ prodotto dalle emissioni inquinanti in riferimento alle direttive precedentemente richiamate ed all'ultima proposta di direttiva Monti;

d) la previsione di agevolazioni fiscali al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte al risparmio del consumo energetico, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per coloro che realizzino gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

e) un'imposizione fiscale sui consumi energetici nel settore industriale, non applicabile se dimostrabile da parte delle imprese l'adozione della migliore tecnologia disponibile in base alla definizione fornita dalla direttiva IPPC sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento;

f) un'imposizione fiscale sulle emissioni in atmosfera commisurata alla concentrazione di inquinanti (NO_x, SO₂, COV) principali responsabili di fenomeni di acidificazione, non applicabile se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione della migliore tecnologia disponibile in riferimento alla direttiva IPPC sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento;

g) la definizione di criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, tali da garantire, oltre la copertura dei costi fissi e di gestione dei servizi erogati dai comuni, il « costo ambientale » (degrado ambientale, inquinamento prodotto) dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'introduzione di una maggiorazione, in percentuale variabile in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, il cui gettito venga destinato ad interventi per il risanamento del territorio;

h) la concessione di agevolazioni fiscali a coloro che dimostrino di aver svolto attività di recupero riciclaggio e raccolta differenziata attraverso l'introdu-

zione nella determinazione della tariffa di un coefficiente di riduzione proporzionale al quantitativo di rifiuti avviati al recupero, riciclaggio, raccolta differenziata, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

i) la definizione di una politica tariffaria per il consumo delle risorse idriche in linea con i livelli degli altri Paesi europei tale da reperire attraverso misure fiscali le risorse necessarie al finanziamento di investimenti destinati al risanamento idrogeologico del territorio;

l) l'adozione, in attuazione dell'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, di misure fiscali in grado di incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, attraverso un piano di potenziamento della rete ferroviaria, a favorire il trasporto passeggeri pubblico disincentivando quello privato attraverso l'applicazione di pedaggi urbani per i residenti e del *road pricing* per i non residenti (pagamento di una tassa per l'utilizzo del sistema viario) al fine di una riduzione delle emissioni di gas inquinanti ed in particolare di CO₂, e a destinare il relativo gettito al potenziamento della rete tramviaria urbana e al parco automezzi pubblici, disponendo inoltre di incentivi fiscali alle aziende pubbliche di trasporto per l'acquisto di mezzi di trasporto più ecologici;

m) uno sviluppo del settore turistico che permetta finalmente un equilibrato uso delle risorse attraverso la riqualificazione ed il miglioramento degli strumenti ricettivi, del patrimonio culturale e ambientale, uscendo definitivamente dalla logica « distruttiva » del puro sfruttamento della « rendita di posizione » di cui gode indubbiamente il nostro Paese;

n) lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole incentivando attraverso una idonea politica fiscale produzioni biologiche, pratiche agricole ecocompatibili, promuovendo, ai fini di un incremento dell'occupazione, l'assistenza tecnica agli agricoltori e servizi alle imprese agricole attraverso l'impiego di esperti e tecnici del settore e disincentivando l'uso di fertilizzanti, pe-

sticidi, sostanze chimiche risultanti dannose al terreno ed alla salute dei consumatori;

o) la previsione di agevolazioni fiscali per la realizzazione di prodotti ecocompatibili (con una minore intensità energetica, minore impiego di materie prime, concepiti in modo da agevolare lo smaltimento finale e/o il recupero dei materiali, tali da favorire il recupero, la raccolta differenziata, il riciclaggio) tenendo conto delle indicazioni tecniche fornite dall'ANPA, incentivandone la progettazione e realizzazione attraverso una percentuale di deducibilità delle spese in ricerca e sviluppo;

p) la previsione di incentivi fiscali per l'adozione di strumenti di gestione ambientale quali analisi del ciclo di vita del prodotto, ecobilanci, sistemi di gestione ambientale (Ecoaudit-Iso 14000), etichetta ecologica (Ecolabel);

q) l'attuazione della circolare 27 ottobre 1994, n. 181/E attraverso la concessione di un credito di imposta per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che iniziano un'attività:

nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento n. 880/92/CEE, del Consiglio, del 23 marzo 1992;

r) la previsione di agevolazioni fiscali, quali la deducibilità ai fini IRPEF ed IRPEG, delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associa-

zioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono attività in campo ambientale;

s) la previsione di agevolazioni per il regime fiscale degli enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attività in campo ambientale.

9/4354/66.

De Benetti, Paissan, Leccese, Galletti, Cento.

La Camera,

considerate le disposizioni relative all'attività dei tabaccai;

considerato che il tabacco è prodotto ad alta pericolosità per la salute,

invita il Governo

a sospendere, in attesa della definizione di nuovi più precisi criteri, il rilascio di licenze di nuove tabaccherie e patentini ed a regolare, d'intesa con il Ministero della sanità, la materia concernente i distributori automatici di sigarette.

9/4354/67.

Scrivani, Abaterusso, Rotundo, Rossiello, Stanisci, Malagnino, Faggiano.

La Camera,

considerato l'articolo 16, che consente la raccolta delle tasse automobilistiche nelle tabaccherie;

considerato il miglioramento che ne deriva nel servizio al pubblico;

considerato altresì che tale nuova attività dovrebbe indennizzare i tabaccai per la perdita del reddito derivante dalla vendita delle marche per patenti abolite dal presente provvedimento,

impegna il Governo

affinché il previsto decreto ministeriale consenta l'effettiva partecipazione di tutte le tabaccherie a questa attività con un'equa remunerazione.

9/4354/68.

Abaterusso, Raffaelli, Scrivani,
Rotundo, Rossiello, Rava,
Stanisci, Malagnino, Fag-
giano, Lumia.

La Camera,

considerato che con l'articolo 17 viene progressivamente estesa la raccolta del gioco del lotto a tutti i tabaccai richiedenti;

considerato altresì che non è ancora completata l'assegnazione e quindi l'installazione delle ricevitorie del lotto previste nel totale di 15.000 dalle precedenti finanziarie;

invita il Governo:

a provvedere entro breve termine al completamento delle 9.450 assegnazioni previste dal decreto ministeriale 7 novembre 1995 n. 04/107398 ai sensi del comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

ad emanare entro breve termine il decreto ministeriale che regola la concessione di 1.050 ricevitorie da collocare in rivendite speciali ai sensi del comma 226 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

ad emanare entro il gennaio 1998 il decreto ministeriale che prevede la presentazione di ulteriori domande di ricevitorie da parte dei tabaccai entro il 1° marzo di ogni anno privilegiando nei criteri di scelta le zone completamente sprovviste e quelle che non hanno avuto assegnazioni in base ai decreti in corso di applicazione.

9/4354/69.

Raffaelli, Abaterusso, Scrivani,
Rotundo, Rossiello, Rava,
Stanisci, Malagnino, Fag-
giano, Lumia.

La Camera,

considerato l'articolo 46 che consente la vendita al pubblico dei valori bollati da parte degli uffici postali;

considerata la diminuzione di reddito che ne deriverà alle rivendite di tabacchi a fronte di un notevole allargamento dei punti vendita al servizio al pubblico,

invita il Governo:

a rivedere attentamente, caso per caso, il permanere ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, della effettiva esigenza dei punti di vendita «altri» per i valori bollati, diversi dalle tabaccherie e dagli uffici postali.

9/4354/70.

Rotundo, Abaterusso, Scrivani,
Rossiello, Stanisci, Mala-
gnino, Faggiano, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 2 del disegno di legge;

atteso che nella frazione di Pergola del comune di Marsico nuovo in provincia di Potenza, a seguito del movimento franoso del 28 febbraio 1983 il Ministro per la protezione civile attivò un programma di edilizia residenziale pubblica per il reinserimento dei nuclei familiari disastri;

considerato che gli alloggi realizzati furono consegnati al comune come ente gestore;

preso atto che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, è data la possibilità agli assegnatari di «riscattare» il rispettivo alloggio;

valutato che gli assegnatari degli alloggi di Pergola non hanno potuto attingere alle risorse della legge n. 219 del 1981 concernente gli eventi sismici del 1980, per ristrutturare le proprie abitazioni, per cui agli stessi vanno riconosciuti prezzi di acquisto speciali;

impegna il Governo:

a trasferire al comune di Marsico nuovo, a richiesta, a titolo gratuito gli alloggi costruiti nella frazione di Pergola dal Ministero per la protezione civile a seguito del movimento franoso del 28 febbraio 1983, in modo che lo stesso possa venderli agli assegnatari.

9/4354/71.

Boccia, Pittella.

La Camera,

considerata la necessità di completare l'intervento di riforma del sistema previdenziale in coerenza con i principi indicati dalla legge n. 335 del 1995, anche attraverso l'introduzione di norme che favoriscano la ricongiunzione tra i diversi periodi contributivi maturati,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di realizzare un proprio provvedimento finalizzato alla deducibilità a fini fiscali delle somme impegnate dal lavoratore per la ricongiunzione tra periodi assicurativi maturati in costanza di differenti attività lavorative, come previsto per i regolari versamenti contributivi.

9/4354/72 (Nuova formulazione).

Gasperoni, Duca, Cesetti, Dedoni, Scrivani, Schmid, Giacco, Pittella, Carli, Olivo.

La Camera,

in merito al problema dell'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* nelle scuole statali, nuovamente nominato ai commi 1 e 3 dell'articolo 35,

impegna il Governo:

a valutare con la dovuta attenzione la possibilità di consentire alle famiglie degli alunni portatori di *handicap*, specie se gravi, di scegliere, senza oneri, tra la frequenza nelle scuole speciali, annesse ai centri di riabilitazione, che devono per questo essere potenziate e garantite nel loro essenziale ed insostituibile servizio, che non

ha mai smesso di qualificare la cura e l'apprendimento dei soggetti portatori di *handicap*, anche successivamente alle leggi che ne hanno previsto l'integrazione nelle classi normali delle scuole statali.

9/4354/73.

Aprèa, Giovanardi, Napoli.

La Camera,

premesso che:

con il comma 51, dell'articolo 52, si conferisce al Governo delega ad emanare decreti legislativi per la definizione, a partire dal 1° luglio 1998, di criteri per la valutazione e relativo controllo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate da parte di pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a tenere conto, nell'esercizio della delega, così come raccomandato anche dalla Commissione finanze, dei seguenti, importanti elementi:

a) netta distinzione, percepibile anche dal cittadino, fra il sistema fiscale e i criteri di erogazione della spesa sociale; da cui la necessità di escludere ogni intervento, in materia, del sistema informatico del Ministero delle finanze, se non nella fase dei controlli;

b) corretta definizione delle entità famigliari interessate;

c) decentramento delle procedure, che debbono essere basate sull'autocertificazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, da parte del cittadino che richiede agevolazioni gratuite;

d) salvaguardia delle autonomie delle regioni e degli enti locali;

e) uffici o enti autorizzati devono assistere, ove richiesti, alla compilazione dell'autocertificazione e rilasciare direttamente il relativo documento, senza passare per il sistema informatico centrale.

9/4354/74.

Chiusoli, Lucà, Stelluti, Lucidi, Maselli, Frigato.

La Camera,

premessi che:

specifiche normative contenute nel piano di sviluppo triennale dell'università 1994-1996 miravano alla decongestione dei megatenei;

di fatto non si sono ancora registrati significativi risultati in merito a tale obiettivo, con perdurante disagio degli studenti che frequentano le mega-strutture universitarie;

contestualmente persiste una condizione di precarietà organizzativa e finanziaria delle sedi universitarie gemmate da altri atenei operanti al servizio di migliaia di giovani in vasti territori,

impegna il Governo:

a mettere in atto, previo parere favorevole dei coordinamenti universitari regionali del Consiglio universitario nazionale e dell'Osservatorio permanente per l'università, d'intesa con gli atenei interessati, i provvedimenti necessari per il riconoscimento della piena autonomia delle sedi universitarie in possesso dei previsti requisiti relativi alla popolazione studentesca e alle attività didattiche di ricerca, gemmate da università qualificate, ai sensi delle normative vigenti, come megatenei e nel quadro di una riorganizzazione a rete del nostro sistema universitario.

9/4354/75.

Di Capua, Di Fonzo, Bonito, Mastroluca, Faggiano, Bracco.

La Camera,

considerato che:

le finalità del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, così come convertito dalla legge n. 135 del 1997, tendenti a perseguire l'incremento dell'occupazione anche grazie a procedure semplificate per lo sblocco dei lavori pubblici;

l'articolo 14 della citata legge, che al primo comma prevede tempi celeri per l'attivazione dei finanziamenti per l'edilizia

residenziale pubblica relativi agli anni 1978-1991, entro i quali gli IACP debbono ultimare l'iter di appalto pena la revoca delle somme già assegnate dalle regioni;

non tutti gli IACP sono stati in grado di bandire le gare a causa dei termini ristrettissimi sanciti dall'articolo 14, pur essendo ormai in possesso dei progetti esecutivi e pronti a completare la procedura concorsuale di appalto;

numerosi comuni rischiano di perdere miliardi di finanziamenti, ormai ritenuti certi dalle comunità amministrative (nella sola provincia di Catania sarebbero circa 130 miliardi) e vedere vanificati gli sforzi perseguiti, spesso in condizioni difficili, per l'occupazione e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare caso per caso nelle opportune sedi amministrative l'opportunità della immediata riassegnazione delle disponibilità agli istituti che non hanno potuto osservare i termini di cui all'articolo 14 della legge n. 135 del 1997, a causa di situazioni obiettive e che siano comunque in possesso dei progetti esecutivi delle opere da realizzare per i quali si attende la pubblicazione dell'avviso della gara d'appalto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9/4354/76.

Cappella.

La Camera,

considerato che:

la musica, in tutte le sue molteplici forme di espressione, costituisce un vero e proprio « bene culturale » il cui consumo promuove la civiltà dei singoli Paesi e la qualità del confronto e dello scambio tra le diverse culture locali e nazionali;

nel quadro della costruzione della Unione europea anche la definizione delle aliquote IVA sul commercio dei beni musicali deve trovare la sua necessaria armonizzazione,

impegna il Governo:

a promuovere presso la Unione europea tutte le azioni necessarie al fine di equiparare il consumo dei beni musicali a quello dei beni librari, giungendo alla emanazione di una direttiva che fissi al 4 per cento l'aliquota IVA su dischi e *compact disk*.

9/4354/77.

Grignaffini, Melandri, Furio Colombo, Bracco, Petrella, Giuliotti, Rotundo, Mauro.

La Camera,

premesso che il disegno di legge prevede all'articolo 48, comma 12, una ampia delega al Governo per la ridefinizione degli interventi pubblici in agricoltura e delle azioni di sostegno alle attività produttive e previdenziali secondo principi direttivi orientati al contenimento dei costi delle imprese agricole e la loro armonizzazione ai costi medi europei incidendo sugli oneri fiscali, previdenziali, contributivi, nonché sui costi dell'energia, del trasporto ed il costo del denaro;

considerato che:

una moderna agricoltura rappresenta un comparto strategico nello sviluppo dell'intera economia contribuendo direttamente e indirettamente alla crescita della ricchezza nazionale, coinvolgendo ampie fasce di popolazione attiva su tutto il territorio nazionale;

alle funzioni economico-produttive dell'agricoltura si aggiungono quelle socio-culturali, ambientali e di difesa del territorio;

la società italiana necessita, oggi più che mai, di una realtà rurale viva, caratterizzata dalla presenza umana e produttiva dell'azienda agricola a conduzione familiare che va valorizzata sul piano economico, arricchita nella quantità e nella qualità dei servizi, tutelata nella sua identità culturale e nel sistema dei valori propri della sua tradizione;

il processo di industrializzazione ha portato una trasformazione del sistema

modificando i rapporti tra le componenti interne, trasformazione evidenziata tra l'altro dal livello assunto dalle produzioni trasformate rispetto a quelle di base;

le modificazioni non sono avvenute in modo uniforme nell'ambito del territorio accrescendo i divari produttivi;

la politica agraria comunitaria e l'internazionalizzazione dei mercati hanno impedito significativi aumenti di produzione come nel caso delle quote latte e accresciuto le difficoltà nei settori a vocazione esportatrice;

è indispensabile portare avanti un processo di ammodernamento strutturale, di collegamento tra la produzione ed il mercato in tutte le zone del Paese in modo che i redditi degli imprenditori siano legati non solo alla produzione primaria ma anche alla valorizzazione industriale e agli effetti di un vastissimo e capillare indotto commerciale ossia alla forza commerciale del sistema;

si registra uno sfavorevole andamento della ragione di scambio poiché ad una stagnazione dei prezzi fa riscontro una crescita dei prezzi dei fattori di produzione acquistati;

il reddito agricolo si è progressivamente ridotto per il maggior costo dei fertilizzanti e dei macchinari impiegati in agricoltura, sia per l'inclemenza e l'instabilità del clima, sia per la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali e internazionali, sia per l'assurda situazione che vede l'Italia altamente penalizzata nel settore lattiero-caseario,

impegna il Governo:

a determinare gli oneri previdenziali sulla base del reale costo del lavoro, concordandoli con le parti sociali in relazione alla specificità delle varie aree agricole;

ad attuare la fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree svantaggiate, così come individuate dall'Unione europea, al fine di favorire l'occupazione, frenare l'esodo e tutelare l'ambiente;

a reimpostare un sistema di tassazione dell'impresa agricola che si basi sul concetto che la terra è un bene strumentale indispensabile per l'attività imprenditoriale, generalmente di carattere individuale e familiare esonerandola dall'applicazione dell'imposta di registro;

a mantenere le agevolazioni fiscali sull'energia;

ad indirizzare il credito agrario prioritariamente verso coloro che svolgono l'attività agricola in modo professionale e prevalente con particolare riguardo ai giovani;

a finalizzare i finanziamenti nazionali prioritariamente al cofinanziamento dei fondi comunitari e a perseguire alcuni obiettivi come: il rafforzamento dell'azienda agricola attraverso la ricomposizione fondiaria e l'aumento delle dimensioni medie delle aziende; la capitalizzazione e la concentrazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli in varie forme associati; l'integrazione del processo produttivo a valle secondo logiche di filiera; la promozione di politiche di qualità dei prodotti; l'insediamento stabile dei giovani in agricoltura; lo sviluppo di una appropriata politica dei trasporti dei prodotti agricoli;

ad assicurare concreti sostegni al settore agro-alimentare, rifinanziando adeguatamente la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

ad agevolare l'acquisto dei macchinari impiegati in agricoltura;

a favorire la permanenza dei giovani agricoltori e delle piccole imprese agricole costituite dai nuclei familiari, assicurando livelli di reddito tali da frenare l'esodo dalle campagne che finirà per incrementare l'esercito dei disoccupati;

a rimuovere gli ostacoli in sede europea per realizzare un più giusto

equilibrio nella distribuzione delle quote dei prodotti agricoli spettante all'Italia.

9/4354/78.

Grillo, Buttiglione, Teresio Del-
fino, Sanza, Tassone, Car-
melo Carrara, Volontè, Ma-
rinacci, Panetta.

La Camera,

vista la profonda crisi del mercato immobiliare che riguarda indistintamente quello della prima come della seconda casa;

preso atto che il Governo ha accresciuto la pressione fiscale con nuovi interventi fiscali e parafiscali ma ha necessariamente provveduto ad una inversione di tendenza relativamente alle politiche di incentivazione, riconoscendo una limitata detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edili dei condomini;

ritenuto che tale misura sia insufficiente a riavvivare decisioni di investimento delle famiglie italiane se non si procede a coraggiose politiche di incentivazioni che riguardino sia la percentuale che un più elevato ammontare dei mutui detraibili, ma soprattutto la riduzione delle rendite catastali ancorate a irrealistici valori di mercato;

considerato che la fiscalità immobiliare ha raggiunto ormai livelli insopportabili per le famiglie italiane, essendo ormai la più alta in assoluto in ambito europeo;

nonostante circa il 40 per cento del patrimonio immobiliare sfugga a qualsiasi controllo, il gettito dell'ICI passerà da lire 15.400 miliardi nel 1996 a lire 16.700 miliardi nel 1997 con un incremento annuo di lire 1.300 miliardi anche a causa di pericolosi e incontrollati automatismi e di trasferimento di fiscalità sostitutiva dei tagli agli enti locali;

valutato altresì che il Governo è fortemente impegnato nel recupero dell'evasione fiscale soprattutto nel settore immobiliare,

impegna il Governo:

a destinare il gettito derivante dai programmi di lotta all'evasione immobiliare

fin dal periodo di imposta 1998 alla riduzione del carico fiscale per i proprietari di immobili prevedendo in particolare:

a) la deducibilità dell'imposta;

b) la riduzione progressiva dell'ICI per i contribuenti.

9/4354/79.

Sanza, Teresio Delfino, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Grillo, Marinacci, Panetta.

La Camera,

atteso che la privatizzazione delle aziende Poste e Telecom costituisce un fatto positivo, che per questa stessa ragione lo Stato non può più utilizzare tali aziende per realizzare forme di sostegno alle piccole aziende editrici, mediante le politiche di agevolazione tariffaria fino ad oggi perseguite; a difesa del pluralismo, della libertà di diffusione del pensiero, contro le spinte che conducono alla omologazione delle voci; ravvisando nella piccola editoria un bene che lo Stato deve comunque tutelare,

impegna il Governo:

a presentare, entro sessanta giorni, al Parlamento un provvedimento che provveda con misure dirette e non più con meccanismi indiretti a dare sostegno alla piccola editoria.

9/4354/80.

Panetta, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Grillo, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

la Costituzione prevede che la Repubblica agevoli la famiglia, particolarmente quella numerosa;

l'Italia tra i Paesi europei è quello che meno agevola fiscalmente la famiglia, non tenendo in adeguato conto la ridu-

zione di capacità contributiva derivante dall'aumento di persone a carico;

attraverso decreti di attuazione di deleghe di riordino dell'imposizione fiscale possono venire modifiche, deduzioni e detrazioni ovvero imposte indirette con effetto che può essere negativo per la famiglia e in particolare per quella con più figli;

ai fini del riordino del sistema fiscale e del risanamento della finanza pubblica viene aumentata la pressione fiscale indiretta, con conseguente maggiore aggravio delle famiglie a più basso reddito familiare *pro capite* e comunque delle famiglie più numerose;

analogo problema pone la revisione della contribuzione dei cittadini al costo dei servizi pubblici (trasporti, sanità, scuola, eccetera),

impegna il Governo:

a fornire nelle relazioni di accompagnamento ai testi normativi di natura fiscale o attinenti alla contribuzione di partecipazione ai costi dei servizi una stima degli effetti in positivo e in negativo delle innovazioni introdotte in ragione della numerosità della famiglia;

ad adottare le misure necessarie affinché le innovazioni introdotte, nel loro complesso, abbiano un effetto di riduzione del divario della pressione tributaria tra singoli e famiglie, dato che essa, in rapporto alla capacità contributiva, a parità di reddito nominale, grava meno sui *single* che sulle famiglie con più di un figlio.

9/4354/81.

Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Panetta, Marinacci, Grillo.

La Camera,

considerando:

l'importanza vitale per la nostra economia del settore turistico-alberghiero che crea grande beneficio economico per l'apporto della valuta estera;

l'importante fenomeno della creazione di molti posti di lavoro, elemento fondamentale nella situazione attuale di grande disoccupazione soprattutto giovanile,

impegna il Governo:

a prendere misure adeguate per superare le forti penalizzazioni che il settore turistico ha subito a seguito delle disposizioni previste nell'attuale manovra finanziaria.

9/4354/82.

Marinacci, Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Sanza, Tasone, Volontè, Panetta, Grillo.

La Camera,

premessi che:

è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia;

la Corte costituzionale ha ripetutamente richiamato il Governo e il Parlamento a correggere l'attuale trattamento fiscale della famiglia;

moltissime espressioni della società civile hanno manifestato orientamenti convergenti per sollecitare una inversione di rotta delle politiche per la famiglia recuperando il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei;

nonostante la retorica sulla centralità della risorsa umana chi investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale regressiva;

in particolare, l'attuale sistema di impostazione fiscale non tiene adeguato conto della diversità di capacità contributiva causata dal diverso numero delle persone a carico, cosicché, anziché il « particolare riguardo per le famiglie numerose » previsto dall'articolo 31 della Costituzione, viene attuata una imposizione fiscale che, a parità di capacità contributiva, è più pesante per le famiglie con più figli a carico;

preso atto che:

l'istituto degli assegni familiari, a seguito della sua riforma che lo lega a fasce di reddito, risponde positivamente a bisogni diversi da quelli di giustizia fiscale per tutte le famiglie e pertanto non può rispondere alle esigenze richiamate;

le previste correzioni alle detrazioni fisse d'imposta per il coniuge e per le famiglie non sono sufficientemente adeguate e dunque non rappresentano uno strumento idoneo a rimuovere ogni ingiustizia, ma rappresentano tuttavia una possibilità di intervento positiva;

il trattamento fiscale della famiglia « monoreddito » appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia « bireddito »;

il Parlamento in più riprese ha invitato il Governo a predisporre la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolare ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote di reddito complessivo di due coniugi secondo il metodo dello « *splitting* » o del quoziente familiare;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte sue inefficienze;

le profonde trasformazioni della società italiana (crescita demografica zero in alcune aree del Paese) sollecitano un approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia;

considerato altresì che:

nella esposizione programmatica il Presidente del Consiglio dei ministri richiamava con enfasi: « grande rilievo attribuiamo alla politica per la famiglia che non è soltanto la cellula elementare e insostituibile della società, ma è anche un soggetto economico troppo penalizzato e un ammortizzatore sociale che ha consentito e consente al nostro Paese di fare fronte ai momenti più difficili e alle situazioni più scabrose. Sulla famiglia si scaricano tensioni e difficoltà che dovranno essere attenuate da politiche più

attente sul piano fiscale, degli assegni familiari e dell'organizzazione dei servizi »;

atteso che il decreto legislativo attuativo della delega per la revisione dell'IRPEF previsto dall'articolo 63, comma 3, lettera c), della legge n. 662 del 1996 risulta insufficiente ai fini di una coraggiosa, profonda ed equa riforma della fiscalità familiare,

impegna il Governo:

a realizzare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito, agevolando la formazione della famiglia e tenendo conto della posizione della donna nella famiglia e nella società.

9/4354/83.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Volontè, Marinacci, Panetta, Grillo.

(Testo modificato nel corso della seduta del 17 dicembre 1997).

La Camera,

considerata l'opportunità di accelerare l'approvazione della legge che consente l'esercizio del voto degli italiani nel mondo;

considerato che gli italiani che tentano di distruggere l'unità nazionale, creata con tanti sacrifici e tanto sangue, sono una infima e sparuta minoranza che vuole difendere, nella gran parte dei casi, soltanto il proprio stato di benessere temendo di dover compiere atti di doverosa solidarietà verso le popolazioni meridionali che in passato — attraverso l'emigrazione — hanno contribuito con enormi sacrifici alla creazione della ricchezza del Paese ed in particolare di molte zone del Nord,

impegna il Governo:

ad avviare ed intensificare la presenza di scuole italiane all'estero e ad incentivare l'attività degli istituti culturali e delle iniziative che promuovono e realizzano la

diffusione della cultura italiana non solo nel senso dell'istruzione, ma anche delle migliori tradizioni italiane in ogni campo che ne esaltano l'animo e la saggezza popolare.

9/4354/84.

Buttiglione, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Volontè, Carrara Carmelo.

La Camera,

premesso che:

appare necessario riconoscere al Parlamento sovrano la possibilità di controllare in nome del popolo italiano l'azione del Governo — e, particolarmente, quella del Ministero della difesa — su una tematica importante come quella della sicurezza interna ed internazionale dello Stato, in modo che anche le procedure, previste dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, per gli approvvigionamenti centrali della Difesa, siano veramente conformi ad indifferibili esigenze d'efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

i sistemi di controllo normativo, previsti dalla legge di cui sopra, non sembrano invece attualmente idonei ad impedire il concretarsi immediato di possibili sperequazioni;

in particolare, attualmente i programmi sul rinnovamento e sull'ammmodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale sono approvati (oltreché con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria) con decreto del Ministro della difesa, quando siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre — quando non si tratti di piani di spesa pur gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali — dovrebbe essere acquisito in 30 giorni dalla richiesta il parere delle competenti Commissioni parlamentari, in mancanza del quale è da intendersi (articolo 1, primo comma, lettera b) che queste « non repu-

tano di dovere esprimere alcun parere »;

il consolidamento ordinamentale d'un sistema amministrativo sempre più svincolato dal controllo parlamentare — fenomeno che caratterizza gran parte della più recente normativa in materia di pubblica amministrazione — comporta, fra l'altro, che il Parlamento non potrebbe controllare se provvedimenti sottoposti alla procedura in discorso assicurino veramente un razionale soddisfacimento *lato sensu* delle esigenze della collettività;

nella sua pluridecennale attività, la Corte costituzionale ha in più occasioni dato atto dell'ampia discrezionalità dell'azione amministrativa, valutando caso per caso la compatibilità tra questa ed il principio di buon andamento;

in quelle varie fattispecie, peraltro, era sempre posta in rilievo la necessità che nessuna normativa contraddicesse il criterio fondamentale del perseguimento del pubblico interesse (cui deve sempre conformarsi l'azione della pubblica amministrazione);

i provvedimenti ministeriali individuati dalla legge n. 436 del 1988, assunti senza controllo parlamentare, potrebbero — appunto — astrattamente palesarsi come una negazione non solo del buon andamento, ma anche d'una razionale e coerente nonché imparziale attività amministrativa, ponendo anche problemi di legittimità costituzionale;

in termini generali, la pubblica amministrazione è — invero — sempre più sollecitata a mutare in tempi brevi le sue modalità operative, affinché essa incrementi la propria capacità di erogare servizi in maniera non solo più aderente alla domanda degli utenti, ma anche più attenta ad un'economicità gestionale derivante dalla presenza di limiti prestabiliti alle risorse finanziarie;

in particolare, è richiesto alla pubblica amministrazione di prendere coscienza delle esigenze d'un sistema produttivo, che necessita di agevolazioni (e non di freni) nel continuo e difficile confronto con il mercato;

si chiede, ancor più che un cambiamento, un radicale rinnovamento dell'intero sistema pubblico ed in particolare dei soggetti che al suo interno esprimono volontà, adottano decisioni, realizzano obiettivi, conseguono risultati;

a tal proposito si afferma la necessità di favorire una sostanziale modifica culturale, che consenta l'abbandono d'un modello statico (fondato sulla gestione per adempimenti e legato al semplificistico rispetto formale dei vincoli normativi), perché si passi ad un modello dinamico e suscettibile di continue innovazioni, il quale esprima una cultura « manageriale », orientata al risultato ed aperta alle esigenze del cittadino;

in tale momento storico, connotato da una marcata ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione, questa deve certamente qualificarsi non solamente come entità moderna da cui la società attende servizi efficaci, tempestivi ed adeguati (da rendere sulla base di un'organizzazione flessibile nonché articolata per obiettivi), ma anche e soprattutto quale soggetto garante della legalità, per il conseguimento di risultati coerenti con le supreme esigenze costituzionali di tutela dei cittadini e della collettività, poste nelle mani del Parlamento,

impegna il Governo:

a risolvere, nella materia in esame, un problema di diritto positivo e dunque connesso alle determinazioni legislative, attraverso la presentazione di un disegno di legge che miri innanzitutto a sostituire l'articolo 1, primo comma, lettera *b*) della citata legge n. 436 del 1988;

a far sì che, secondo questa disciplina, i predetti programmi sugli approvvigionamenti centrali del Ministero della difesa continuino ad essere approvati con decreto del Ministro, quando siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio; ma che in tal caso (salvo che si tratti — come detto prima — di piani di spesa pur gravanti sul bilancio ordinario, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali), e sem-

preché i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni od al ripianamento delle scorte, debba essere acquisito (prima dell'emanazione del decreto ministeriale) il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle rispettive Camere, e che per l'espressione del parere sia previsto il termine di 60 giorni (non più 30) dalla richiesta, per fornire al Parlamento maggiori possibilità nell'approfondimento delle varie fattispecie;

a rendere obbligatorio e vincolante il previo parere parlamentare (anch'esso da emanare in 60 giorni) sull'approvazione, che il Ministro della difesa debba rendere:

a) sui regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti;

b) sui capitoli d'oneri generali e particolari per le forniture della difesa;

a proporre la modifica dell'attuale versione dell'articolo 1, comma 4, ultimo periodo — della legge in esame, prevedendo che — sui predetti programmi e sull'attività contrattuale inerente alla manutenzione straordinaria ed al reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale (da espletarsi, secondo programmi aventi normalmente durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli del bilancio della Difesa) — il Ministro della difesa riferisca annualmente alle competenti commissioni parlamentari, lo scopo d'acquisirne parere obbligatorio e vincolante « nei termini e nei modi di cui alla lettera b) del primo comma.

9/4354/85.

Tassone, Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo.

La Camera,

premesso che in base ai commi 4, 7, 12 e 15 dell'articolo 43:

il differimento del calcolo e della contabilizzazione delle quote di ammor-

tamento al 1999 non consente all'ente locale la redazione del conto economico di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995 ed ai modelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996;

la destinazione integrale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale è in contrasto con le norme emanate da alcune regioni, che stabiliscono il trasferimento di una quota percentuale di oneri a favore degli enti ecclesiastici finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

il trasferimento dell'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani al costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale incrementa notevolmente il costo del servizio a carico dell'utenza, la quale dovrà sopportare anche, per il solo fatto di essere proprietaria di aree e verde, il costo per lo smaltimento dei rifiuti vegetali ancorché in assenza di utilizzo del servizio di smaltimento;

l'aver riservato l'estinzione anticipata di mutui contratti con il sistema bancario e la rinegoziazione delle passività con gli istituti di credito ed escludendo la stessa facoltà per i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, pone in essere una discriminazione che penalizza ulteriormente l'ente locale, stante il livello di tassi praticato dalla Cassa fino a tutto il 1996,

impegna il Governo:

a porre rimedio alle gravi conseguenze precedentemente sottolineate.

9/4354/86.

Volontè, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Marinacci, Peretti, Grillo.

La Camera,

considerato che:

promuovere la ricerca scientifica nei confronti di quelle gravi malattie, per

le quali ancora non sia stata trovata una cura certa è l'unica arma che la società oggi abbia per combatterle e sperare di poterle in un prossimo futuro debellare;

in particolare appare essenziale la ricerca sul cancro in quanto esso, nelle diverse forme nelle quali si manifesta, risulta essere la seconda causa di morte per malattia nel mondo;

si riconosce necessariamente allo Stato una particolare competenza nel sostenere e promuovere la ricerca sulle malattie ancora incurabili, ma si reputa altrettanto necessario e civile consentire anche ai privati di versare, senza che ne abbiano ulteriori oneri, erogazioni liberali o contributi ad enti o istituzioni pubbliche legalmente riconosciuti o a loro consorzi che, senza scopo di lucro, svolgano e promuovano tale ricerca,

impegna il Governo:

ad assumere le misure necessarie affinché i contributi e le erogazioni liberali versati dai privati per le finalità di cui sopra siano deducibili, già a partire dal prossimo anno, nei limiti ed alle condizioni che il Governo stesso riterrà più opportuni.

9/4354/87.

Giacco, Pittella, Carli, Olivo, Penna, Gatto, Panattoni, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 52, comma 11, che autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad individuare, con proprio decreto, i criteri di selezione delle mansioni usuranti,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione i dati periodicamente emanati dal Ministero della sanità concernenti la mortalità e la morbilità correlati al lavoro ed alle mansioni svolte;

ad inserire, nella definizione di lavori usuranti, tutte quelle mansioni svolte da

lavoratori non solo dipendenti ma anche autonomi in particolare impegnati nel settore dell'artigianato;

ad inserire tutte quelle mansioni svolte da lavoratori che nella loro esecuzione siano venuti in contatto, in maniera continuativa, con agenti e situazioni fortemente inquinanti, tra i quali i gas di emissione, la vicinanza a fonti di inquinamento sonoro, la continuata esposizione agli agenti atmosferici;

ad avere particolare attenzione a tutte quelle mansioni sottoposte a reali rischi derivanti dalla pericolosità del servizio.

9/4354/88.

Bielli, Sciacca, Nappi, Crucianelli, Guerra, Vignali, Bolognesi, Altea.

La Camera,

rilevata la necessità di un ampliamento degli strumenti di sostegno all'occupazione giovanile che da un lato superi sia l'ottica assistenzialistica che quella rivolta a promettere ai giovani disoccupati un posto di lavoro dipendente fisso, e dall'altro riesca ad intervenire con efficacia in tutte le aree territoriali del nostro Paese dove ci sia un effettivo bisogno di incentivi e di interventi pubblici per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a definire per tutto il territorio nazionale dei distretti economico-produttivi sulla base di indici oggettivi per individuare le esigenze specifiche di ogni realtà locale, cui far fronte non attraverso interventi di carattere generale, bensì attraverso incentivi differenziati e, per ciò stesso, più efficaci;

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sui costi, sulle possibili modalità e sull'efficacia di un'estensione all'insieme del territorio nazionale dei

prestati d'onore previsti per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati a partire dagli ambiti territoriali che abbiano registrato un tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale secondo la definizione allargata ISTAT.

9/4354/89.

Crucianelli, Sciacca, Alveti, Battaglia, Fredda, Leoni, Lucidi, Melandri, Parrelli, Schietroma, Pompili.

La Camera,

considerato che:

da un'indagine a campione realizzata su 2500 aziende del nostro Paese, in prevalenza di dimensioni medio-piccole, risulta che l'età media delle macchine utensili installate in Italia è di 12 anni e che quasi il 20 per cento del parco macchine ha oltre 20 anni, mentre soltanto il 27 per cento dell'installato risale al periodo 1991/1996;

il consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia è di circa lire 4.750 miliardi (dato 1996);

in relazione alle sfide che le aziende italiane dovranno affrontare a breve con l'unificazione monetaria occorre accelerare la qualificazione del processo produttivo attraverso l'adozione di mezzi avanzati per superare rapidamente il *gap* che il nostro sistema produttivo presenta nei confronti della dimensione dell'investimento tecnologico nei paesi concorrenti,

impegna il Governo:

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'efficacia e le modalità di possibili incentivi alla rottamazione delle macchine utensili, inclusa la previsione di un ammortamento totale nell'esercizio di messa in funzione per le macchine acquistate in sostituzione di macchine utensili

che abbiano un'anzianità di esercizio superiore ai 20 anni.

9/4354/90.

Nappi, Crucianelli, Sciacca, Vignali, Bielli, Guerra, Bolognesi, Altea.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo complessivo dell'agricoltura meridionale ha bisogno di utilizzazione regionale delle acque e dei servizi;

tenuto conto degli impegni già assunti dal Governo per invasi e per schermi idrici in fase di avanzata realizzazione e che abbisogna di un sollecito completamento per la loro utilizzazione;

preso atto dell'esistenza in bilancio di adeguate risorse finanziarie;

impegna il Governo

ad attribuire priorità alle opere di completamento dei suddetti invasi e schermi idrici ed attivare ogni possibile procedura utile a completamento.

9/4354/91.

Maggi, Abaterusso, Malagnino, Rotundo, Rossiello, Molinari, Stanisci.

La Camera,

premesso che:

la direttrice Bradenice-Salentina, che si sviluppa nelle regioni Puglia e Basilicata e interessa le province di Foggia, Potenza, Matera, Taranto e Lecce è stata progettata e parzialmente realizzata da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

tale direttrice rientra tra le strade che la Cassa per il Mezzogiorno ha realizzato solo parzialmente in quanto non più ammesse a finanziamento dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

il completamento di detta opera rientra, quindi, tra i compiti affidati all'ANAS in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1980, n. 146;